

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Settore Penale

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

IN MATERIA PENALE

(NOVEMBRE 2024)

Rel. n. 61/2024

Roma, 5 dicembre 2024

SOMMARIO

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

1) Sentenza n. 173 del 2024

MISURE CAUTELARI - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Inderogabilità della distanza minima di cinquecento metri - Non fattibilità tecnica del controllo remoto - Conseguente applicazione di misure ulteriori anche più gravi – Questioni di legittimità costituzionale dell'art. 282-ter, commi 1 e 2, cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost. - Infondatezza nei sensi di cui in motivazione.....pag. 2

2) Sentenza n. 179 del 2024

INCOMPATIBILITA' - Giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale - Incompatibilità a celebrare il giudizio dibattimentale - Mancata previsione - Questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 111, secondo comma, 3, 24, secondo comma, 101 e 117 Cost. – Fondatezza.....pag. 4

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

3) Sentenza n. 176 del 2024

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Detenzione domiciliare - Condannati con sentenza definitiva prima del d.lgs. n. 150 del 2022 "liberi sospesi" - Pena detentiva inflitta non superiore a quattro anni – Applicabilità - Esclusione - Questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - Infondatezza.....pag. 6

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

1) Sentenza n. 173 del 2024

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Modena ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 282-ter, commi 1 e 2, cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera d), n. 1 e n. 2, legge 24 novembre 2023, n. 168, recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica – laddove, nel disciplinare la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa:

- non consente di stabilire una distanza inferiore a quella, legalmente predeterminata, di cinquecento metri;
- impone, nei casi di accertata non fattibilità tecnica del controllo mediante dispositivo elettronico, l'applicazione anche congiunta di ulteriori misure cautelari, anche più gravi.

Secondo il rimettente, la rigidità delle indicate modalità esecutive, non diversamente modulabili dal giudice, e del previsto meccanismo di aggravamento (peraltro, per fatti che non dipendono dalla condotta dell'indagato), collidono con il principio di individualizzazione della cautela e con la riserva di giurisdizione posta dall'art. 13 Cost.

Dopo un'ampia premessa ricognitiva dei profili storici dell'istituto, la Corte ha rimarcato la specifica funzionalità del divieto di avvicinamento in rapporto ai reati di genere, in quanto trasposizione dell'ordine di protezione europeo di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9 (attuativo della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/99/UE del 13 dicembre 2011), così come disciplinato nelle procedure di cooperazione sia attiva che passiva.

L'obbligatoria applicazione del c.d. braccialetto elettronico – prevista dalla stessa legge n. 168 cit. – corrisponde all'esigenza di massimizzare la capacità protettiva del tracciamento di prossimità, tanto più avvertita a fronte della drammatica ingravescenza delle violenze di genere negli ultimi anni. Il controllo remoto ha inoltre una «funzione dedicata» nel divieto di avvicinamento, perché opera in senso bidirezionale, allertando, in caso di intrusione nella zona di rispetto, sia le forze dell'ordine, sia la vittima, a sua volta dotata di ricettore.

Tanto puntualizzato, la Corte ha ribadito la correttezza della impostazione per cui, in linea generale, la coercizione cautelare è regolata dai principi di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e di *favor libertatis* ex art. 13 Cost., i quali impongono di scegliere la misura secondo il criterio del minor sacrificio necessario per la libertà personale. In applicazione di tali principi, la Corte ha rimosso con plurime pronunce pregressi automatismi custodiali, ad oggi resistendo la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere per i soli delitti associativi di cui agli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen.

Tuttavia tali automatismi, evocati dal rimettente, non sono comparabili alla rigidità delle modalità esecutive del divieto di avvicinamento, in quanto misura, questa, di impatto ben più contenuto sulla libertà della persona.

Con riguardo al divieto, nel bilanciamento tra i valori in tensione – la libertà di movimento dell'indagato, da un lato, l'incolumità fisica e psicologica della persona minacciata, dall'altro – ritiene la Corte che vada data priorità alla sicurezza di quest'ultima e che assicurare una superiore idoneità contenitiva della misura vale a ridurre il rischio, statisticamente non infrequente, di progressione dai reati spia a più gravi delitti di sangue.

Nel quadro dei principi sovranazionali, tale opzione è conforme alle indicazioni di cui all'art. 52 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77.

Si è poi osservato nella pronuncia in rassegna, quanto alle censurate modalità esecutive, che:

- la distanza minima, non esorbitante, è stata predeterminata in misura tale da assicurare la funzionalità pratica del tracciamento di prossimità (con uno spazio di tempo sufficiente alla potenziale vittima per trovare riparo e alle forze dell'ordine per intervenire) e se, negli abitati più piccoli, essa risulta troppo stringente, non è insostenibile per l'indagato l'aggravio di doversi recare nel centro più vicino per fruire dei servizi che gli necessitano senza invadere la zona di rispetto (fermo restando che, quando vengano in rilievo «motivi di lavoro» o «esigenze abitative», l'art. 282-ter cod. proc. pen. consente al giudice di individuare modalità esecutive del divieto opportunamente diversificate);
- l'automatismo dell'aggravamento, quale conseguenza della «non fattibilità tecnica» del controllo elettronico, deve essere escluso alla luce di una interpretazione adeguatrice del sintagma «anche più gravi», riferito, nella norma sospettata di incostituzionalità, all'applicazione di ulteriori misure. In particolare, l'uso della particella "anche", con valenza concessiva, determina la necessità di rivalutazione delle esigenze cautelari, secondo il modulo che le Sezioni Unite già individuarono, con sentenza n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266650, per l'ipotesi di indisponibilità del dispositivo elettronico, con riguardo agli arresti domiciliari; il che significa che, simmetricamente, nel caso qui in scrutinio dovranno essere apprezzate l'idoneità, la necessità e la proporzionalità di altre misure in relazione alle esigenze cautelari che sussistono nella fattispecie concreta, e che il giudice potrà determinarsi per l'aggravamento o, in alternativa, anche per l'attenuazione.

Così interpretate, le disposizioni censurate si sottraggono ai formulati rilievi, sicché le questioni di legittimità prospettate sono state ritenute infondate nei limiti innanzi precisati.

2) Sentenza n. 179 del 2024

Con due ordinanze dello stesso tenore, il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento ai parametri di cui agli artt. 111, secondo comma, 3, 24, secondo comma, 101 e 117 Cost., quest'ultimo in rapporto agli artt. 6, paragrafo 1, Convenzione EDU e 14, paragrafo 1, Convenzione per i diritti civili e politici, nella parte in cui la norma codicistica non prevede che sia incompatibile a celebrare il giudizio dibattimentale di primo grado il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale.

La pronuncia in rassegna, decidendo sulle prospettate questioni, muove dall'analisi, in chiave sistematica, delle peculiarità dell'istituto della udienza predibattimentale, introdotta dall'art. 32 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Snodo obbligato tra le indagini preliminari e il dibattimento nel procedimento a citazione diretta, essa è costruita dal legislatore, nell'ottica deflattiva e di razionalizzazione cui è ispirata la riforma Cartabia, come udienza "filtro".

Suo archetipo è l'udienza preliminare, di cui riproduce la disciplina.

I poteri decisionali attribuiti al giudice dagli artt. 554-*bis* e 554-*ter* cod. proc. pen. spaziano, invero, dalla verifica della corrispondenza alle risultanze degli atti della imputazione (con la previsione del meccanismo bifasico delineato dall'art. 554-*bis*, comma 5, cod. proc. pen., che si articola nell'invito al pubblico ministero a riformulare l'imputazione e, in mancanza, nella declaratoria di nullità con regressione del procedimento), all'accertamento di eventuali cause di proscioglimento nel merito, di improcedibilità dell'azione penale, di non punibilità e, tra queste, della ricorrenza delle condizioni per una pronuncia per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen. Infine, l'inedita sentenza di non luogo a procedere, da adottare quando «gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna», rimette al giudice il vaglio preventivo della utilità del giudizio, nella prospettiva di una sentenza di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio, secondo la medesima regola dettata per l'udienza preliminare dall'art. 425, comma 3, cod. proc. pen.

I descritti, pregnanti poteri decisori hanno, secondo la Corte, portata pregiudicante della successiva fase dibattimentale, sicché sono state ritenute fondate le questioni di legittimità rimesse, in riferimento ai parametri di cui agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.

Ed invero, la terzietà del giudice e la sua imparzialità, che ne costituisce una proiezione più specifica, sono presidiate dall'art. 111, secondo comma, Cost., dall'art. 6, paragrafo 1, Convenzione EDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e costituiscono presupposto essenziale all'esercizio della giurisdizione, condizionando l'effettività dei diritti di azione e difesa in giudizio, sanciti dall'art. 24 Cost.

Si tratta di garanzie che, con riguardo all'ipotesi in scrutinio, devono essere rinforzate da una previsione espressa di incompatibilità. In continuità con propri precedenti arresti, la Consulta ha ribadito come la incompatibilità sia funzionale ad impedire che il giudice si

pronunci sull'accusa quando è «condizionato dalla "forza della prevenzione", ossia dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima *res iudicanda*» e ad assicurare che le funzioni del giudicare siano assegnate a un soggetto scevro da interessi propri e da convinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi (sentenze n. 93 del 2024; n. 172 del 2023).

Più in dettaglio, nel caso sottoposto allo scrutinio della Corte viene in rilievo una incompatibilità del giudice di natura endoprocessuale, che richiede il concorso delle condizioni di seguito enunciate: «a) le preesistenti valutazioni cadano sulla medesima *res iudicanda*; b) il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice conoscenza) di atti anteriormente compiuti, strumentale all'assunzione di una decisione; c) quest'ultima abbia natura non "formale", ma "di contenuto", ovvero comporti valutazioni sul merito dell'ipotesi di accusa; d) la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento» (sentenze n. 172 e n. 91 del 2023 e n. 64 del 2022).

Per converso, terzietà ed imparzialità non possono essere affidate al solo istituto dell'astensione per gravi ragioni di convenienza di cui all'art. 36 cod. proc. pen., in quanto, pur costituendo norma di chiusura, tale disposizione attiene a situazioni non tipizzate *ex ante* dal legislatore, in cui la imparzialità del giudice risulta compromessa in concreto, mentre le situazioni di incompatibilità codificate dall'art. 34 cod. proc. pen. riguardano situazioni in cui la compromissione della imparzialità del giudice è ritenuta dal legislatore in forza di una valutazione generale ed astratta.

Poste tali direttrici interpretative, il pregiudizio potenziale all'imparzialità e terzietà del giudice del dibattimento assume, nel caso in cui lo stesso abbia pronunciato il provvedimento conclusivo dell'udienza predibattimentale, connotazioni di tale gravità tale da dover essere necessariamente regolato da una disposizione normativa a contenuto generale e predeterminato e, quindi, indipendentemente dal contenuto che tali attività possono aver assunto nella specifica vicenda processuale (sentenza n. 306 del 1997).

La pronuncia in rassegna ha poi ritenuto fondata anche l'ulteriore questione, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

L'identità della regola di giudizio della «ragionevole previsione di condanna», cui sono soggetti sia il giudice dell'udienza preliminare, sia il giudice dell'udienza predibattimentale, rende non ragionevole la disciplina differenziata emergente dall'art. 34 cod. proc. pen., che prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio soltanto per il primo; ragioni di simmetria impongono, invece, di configurare una incompatibilità cosiddetta "orizzontale", anche con riguardo alla fattispecie del giudice dell'udienza predibattimentale che sia poi chiamato ad essere altresì giudice del dibattimento.

Del resto, semmai dovesse ritenersi non preclusa una interpretazione adeguatrice, che identifichi il «giudice diverso» indicato al comma 3 dell'art. 554-*ter* cod. proc. pen. in un giudice nella sostanza incompatibile – ma vi osta il consolidato indirizzo della Corte di

legittimità per cui il catalogo delle incompatibilità è tassativo e perciò insuscettibile di interpretazione analogica o estensiva (Sez. 5, n. 4813 del 18/10/2022, dep. 2023, Nataloni, Rv. 284218 - 01) - nondimeno, i margini di opinabilità che una simile operazione comporterebbe hanno indotto la Corte a preferire una pronuncia additiva della norma sospettata di illegittimità, funzionale alle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, esigenze che sono specialmente avvertite nella materia processuale.

Da ultimo, dovendo terzietà ed imparzialità del giudice essere assicurate anche con riferimento al giudizio di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, la dichiarazione di illegittimità costituzionale è stata estesa in via consequenziale dalla Corte all'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere di cui all'art. 554-*quater*, comma 3, cod. proc. pen. il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale.

Conclusivamente, la Corte ha dichiarato:

1) *l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen.;*

2) *in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall'art. 554-*quater*, comma 3, cod. proc. pen.*

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

3) Sentenza n. 176 del 2024

il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47-*ter*, comma 1-*bis*, legge 26 luglio 1975, n. 354 (recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede, a favore dei condannati con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nei cui confronti l'esecuzione della pena sia stata sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. (cosiddetti "liberi sospesi"), la possibilità di beneficiare, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, della pena sostitutiva della detenzione domiciliare per espiare una pena detentiva inflitta non superiore a quattro anni.

Il quesito, come ricostruito dalla Corte, pone in evidenza come la disciplina della pena sostitutiva della detenzione breve introdotta dall'art. 71 d.lgs. n. 150 del 2022, quale risulta dai novellati artt. 56 e 59 e dall'art. 56-*ter* della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia, sotto svariati profili, soprattutto attinenti alle esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro, o di salute del condannato, più favorevole rispetto a quella dell'omonima misura alternativa prevista dalla legge di ordinamento penitenziario.

Ciò determinerebbe – secondo la prospettazione del rimettente - irragionevole disparità di trattamento nei confronti dei condannati definitivi “liberi sospesi”, in quanto collocati in una posizione ingiustificatamente deteriore rispetto ai condannati con sentenza non irrevocabile alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, e costretti ad espiare la pena in regime di detenzione carceraria, in violazione delle finalità rieducative cui la pena stessa deve tendere.

Nel ricostruire gli scenari normativi su cui si agitano le prospettate questioni, la Corte ha posto anzitutto in risalto come l’art. 71 del d.lgs. n. 150 del 2022 abbia rivitalizzato le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi regolate dal Capo III della legge n. 689 del 1981, ora designate come «pene sostitutive» ed irrogabili dal giudice della cognizione contestualmente alla condanna in luogo della pena carceraria. Le pene sostitutive di nuova introduzione, come già diffusamente valutato nella sentenza della Corte cost. n. 84 del 2024, perseguono finalità deflattive, incentivando «definizioni alternative del processo attraverso la prospettiva di ottenere l’applicazione di pene sostitutive del carcere, anche per effetto degli sconti di pena connessi alla scelta dei riti alternativi»; offrono «risposte sanzionatorie al reato certe, rapide ed effettive»; hanno maggiore idoneità rieducativa, in quanto permettono di evitare gli effetti desocializzanti della detenzione carceraria; valorizzano le istanze di specialprevenzione, posto che l’attitudine a prevenire il pericolo di ricaduta nel reato rappresenta uno dei parametri per la loro applicazione.

Tra gli obiettivi della novella rientra, poi, la riduzione della affollata platea dei “liberi sospesi”. Invero, con l’anticipazione al giudizio di cognizione della decisione sull’alternativa al carcere, si realizza l’immediata applicazione di misure «che consentono anche di controllare l’eventuale pericolosità sociale del condannato sin dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna (sentenza n. 84 del 2024), evitando di lasciare lungamente l’interessato in un “limbo”, fin tanto che il tribunale di sorveglianza si pronunci».

Focalizzando l’analisi sulla detenzione domiciliare, cui inerisce il quesito, la Corte ha osservato che i tratti comuni con la corrispondente misura alternativa non implicano una piena coincidenza di disciplina, quanto a presupposti e contenuti.

Dissimile è il perimetro applicativo della detenzione quale pena sostitutiva: in disparte la detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 47-*quinquies* O.P. e le ipotesi regolate ai commi 01, 1 e 1-ter dell’art. 47-*ter* O.P., quattro anni a fronte del tetto massimo di due stabilito per la misura alternativa.

Maggiore flessibilità connota la detenzione domiciliare quale pena sostitutiva, in termini di tempi e presupposti dell’allontanamento dal domicilio, e di conseguenze in caso di trasgressione delle relative prescrizioni, risultando complessivamente meglio salvaguardate le esigenze di cura, formazione professionale e lavoro del condannato.

Negli ulteriori passaggi argomentativi, la Corte ha rilevato come la prospettazione del rimettente non abbia tuttavia considerato la norma di diritto transitorio di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 150, nella quale è stabilito, tra l’altro, che le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso di esecuzione al momento dell’entrata in

vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti, salva la possibilità per i condannati alla semidetenzione di chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva.

La norma transitoria attua la regola generale in tema di successione di leggi penali nel tempo espressa dall'art. 2, quarto comma, cod. pen., posto che le disposizioni più favorevoli trovano applicazione in relazione ai fatti anteriormente commessi, anche se oggetto di giudizio, con l'unico limite rappresentato dal giudicato di condanna a pena detentiva non sostituita in data antecedente all'entrata in vigore della riforma (in tal senso, Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Sabatini, Rv. 285154, in motiv.).

Il tema sotteso alla prospettazione del giudice *a quo*, non sviluppato, è quello della retroattività della *lex mitior* in materia penale, la quale rinviene nell'art. 3 Cost. il proprio fondamento ed «impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della norma che ha disposto l'*abolitio criminis* o la modifica mitigatrice (Corte cost. n. 394 del 2006)».

Per converso, su un diverso piano si colloca il divieto di applicazione retroattiva delle norme penali sfavorevoli, cristallizzato dall'art. 25, secondo comma, Cost., il quale è «finalizzato primariamente a tutelare la libertà di autodeterminazione individuale» e a garantire al soggetto la prevedibilità della sanzione penale; garanzia che «non è posta in discussione dall'applicazione di una norma penale, pur più gravosa di quelle entrate in vigore successivamente, ma comunque vigente quando il fatto fu realizzato (sentenze n. 238 del 2020, n. 63 del 2019 e n. 394 del 2006)».

L'inquadramento dogmatico del «principio di retroattività della *lex mitior* nell'alveo dell'art. 3 Cost., piuttosto che in quello dell'art. 25, secondo comma, Cost., comporta peraltro che il relativo statuto costituzionale risulti meno energico di quello del principio di irretroattività *in peius*»; se quest'ultimo esprime un valore assoluto e inderogabile, il principio di retroattività della norma più favorevole è suscettibile di limitazioni e deroghe, che risultano «legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli» (sentenze n. 278 e n. 238 del 2020, n. 63 del 2019, n. 236 del 2011, n. 394 e n. 393 del 2006).

L'applicabilità retroattiva delle norme favorevoli in tema di pene sostitutive ai condannati con sentenza irrevocabile prima dell'entrata in vigore della riforma (siano o no liberi sospesi) trova dunque il proprio limite nella *res iudicata*.

Ciò non comporta frizione con l'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'interpretazione offerta dalla Corte di Strasburgo, la quale esclude che il principio in questione operi oltre il limite del giudicato (Corte cost. n. 236 del 2011, in riferimento a Corte EDU, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia; nel senso della manifesta infondatezza di questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, v. Sez. 3, n. 47042 del 26/09/2023, Buscaglia, Rv. 285420 - 01).

Sotto altro profilo, l'assetto di disciplina così delineato trova ulteriore fondamento giustificativo nel fatto che il d.lgs. n. 150 del 2022 non ha incluso, tra le nuove pene sostitutive, una figura corrispondente all'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 O.P., la quale costituisce la più favorevole tra le misure alternative alla detenzione.

Dunque, una disciplina della detenzione domiciliare sostitutiva più flessibile di quella della corrispondente misura alternativa alla detenzione vale a compensare l'effetto disincentivante derivante da tale esclusione; mentre, specularmente, ai condannati con sentenza irrevocabile anteriore alla data di entrata in vigore della riforma che versino nella condizione di "liberi sospesi" è data la possibilità di fruire, quando ne concorrano i presupposti, della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, priva di diretta corrispondenza nella griglia delle pene sostitutive.

Alla luce delle svolte argomentazioni e risultando priva di autonomia la questione relativa all'art. 27 Cost., la Corte ha conclusivamente ritenuto le censure non fondate in relazione ad entrambi i parametri evocati.

Il redattore: Stefania Riccio

Il Vice Direttore
Angelo Caputo

Il Direttore
Alberto Giusti